

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO

Protocollo n. 15426 del 16/09/2024

Classificazione 07-03 Fascicolo /

Oggetto: CONVENZIONE DI TIROCINIO UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

convenzione curriculare con firma digitale 2023_ Stoico-signed (4).pdf
C92FDEECBE54E0A5D5899AC5808EC9DA6661D60E1442BD3AD656065B22DC863214F099A89EDFBC
B8EABFBD2B164E18FEC18AC453B1C34CDA49B11AA07E881DCD

Richiesta incasso bolli su convenzioni arpa umbria.pdf
FFB77E81D45EDA8385C985558FB0FED9F03940BEAEA9AACAF2AC16A2DF4E27D4EF7A58D93FC4434
84E2518C957109148D06FA74E9563C5DE1C3A132B29AA93B8



UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'Università Politecnica delle Marche, Dipartimento e Scienze della Vita e dell'Ambiente, con sede in Ancona, codice fiscale n° 00382520427 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Prof. **Francesco Regoli** Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente nato a Lucca il **22.4.1964** domiciliato per la carica c/o la sede del predetto Dipartimento sita in Ancona, Via **Brecche Bianche** autorizzato alla stipula del presente atto con decreto rettorale n° 598 del 11/06/2018;

E

L'Arpa Umbria, con sede legale i in Terni via Carlo Alberto dalla Chiesa 32, C.F. 94086960542 – P.IVA 02446620540 .. tel 074447961 e-mail: protocollo@cert.arpa.umbria.it d'ora in poi denominata "Soggetto Ospitante", rappresentato dall'Avv. **Massimo Perari**, in qualità di **Commissario Straordinario**, nato a Todi (PG) il 18/04/1966, domiciliato per la carica c/o la predetta sede legale dell'Agenzia (di seguito congiuntamente nominate anche "le Parti")

Premesso che:

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859
- il DM 509/99 e s.m.i., "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al DM 142/98.
- in sintonia con le forme di concertazione prevista dalla Riforma degli studi universitari si condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d'impresa.
- le Parti intendono stipulare il seguente accordo di convenzione (di seguito "Convenzione")

Si conviene quanto segue:

Art. 1 - Soggetti

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. **1 soggetto alla volta**, in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del Soggetto promotore, nei limiti previsti dall'art. 1, comma 3, del D.M. 142/1998 (vedi nota¹) ed ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge 196 del 1997.

1 1 Limiti numerici imposti dal D.M. 25 marzo 1998, n° 142, art. 1, punto 3 per l'attivazione contemporanea di stage:

N° Dipendenti assunti a tempo indeterminato	N° tirocinanti ospitati in contemporanea
Fino a 5 unità	1
Da 6 a 19 unità	2



Art. 2 - Modalità di svolgimento e Progetto formativo e di orientamento

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - l'estremo identificativo delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3 - Obblighi del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4 - Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5 - Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante dovrà impegnarsi a:

- rispettare e far rispettare i progetti formativi nella loro globalità;
- redigere, a fine tirocinio, una valutazione finale sullo svolgimento del progetto e sul raggiungimento degli obiettivi, da presentare al tutore universitario;
- segnalare all'Università qualsiasi variazione nella durata del tirocinio indicata nel progetto formativo e di orientamento: interruzione anticipata o proroga. Quest'ultima deve essere richiesta entro i 20 giorni antecedenti il termine indicato per la fine del progetto.
- In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente al soggetto promotore.

Art. 6 - Sicurezza e prevenzione

1. Il soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

Maggiore o uguale a 20 unità	Fino ad un massimo del 10% delle unità
------------------------------	--



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

2. All'inizio del tirocinio il soggetto ospitante fornisce al tirocinante dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività.

3. Il personale coinvolto del Soggetto Promotore (tirocinante compreso) è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. I tirocinanti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Soggetto ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

Le Parti, nel perimetro della propria autonomia, mantengono la rispettiva qualifica di titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - di seguito per brevità semplicemente «GDPR») e, a tal fine, si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza e sotto la propria esclusiva responsabilità, a garantire che i trattamenti di dati personali raccolti e/o ottenuti ai fini dell'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, si svolgano nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR, ivi incluso l'assolvimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati e l'adozione di modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali oggetto di trattamento.

Art. 8 - Durata

La presente Convenzione ha durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e rinnovabile per uguale periodo previo accordo scritto fra le parti, anche tramite scambio di corrispondenza. La Parte che intende recedere deve darne comunicazione, mediante Fax, Pec o lettera raccomandata, con almeno tre mesi di anticipo. In ogni caso dovrà essere garantito lo svolgimento dei tirocini, avviati prima della data di efficacia del recesso, per l'intera durata degli stessi come definita dai singoli progetti formativi.

Art. 9 - Responsabilità

Dalla presente Convenzione non conseguirà alcun onere finanziario a carico delle Parti. Con l'esclusione dei danni cagionati con dolo o con colpa grave, nessuna Parte sarà responsabile per perdite di profitto, di produzione, di opportunità commerciale subiti dall'altra Parte in connessione con la presente Convenzione

Art. 10 – Legge applicabile e controversie

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Ogni e qualsivoglia controversia che sorga tra le Parti in connessione alla Convenzione, che non possa essere risolta attraverso amichevoli negoziazioni, dovrà essere risolta a mezzo di arbitrato irrituale secondo diritto da un arbitro unico. Luogo dell'arbitrato e di tutte le udienze sarà il foro di Ancona.

Art. 11 – Sottoscrizione, registrazione e spese

La Convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge n. 241/90.

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.

Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico delle Parti in misura paritaria.

L'imposta di bollo verrà regolarizzata per l'importo di € 32,00 dall'UNIVPM-DiSVA, come da autorizzazione n. 532019 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – DRE Marche. Successivamente l'Ente _____ dovrà trasferire € 16,00 quale recupero del 50 % della spesa sostenuta per l'imposta.

Art. 12 – Prevenzione della corruzione

Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito delle rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i.



UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

Art. 13 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Ancona, *data come da segnatura*

Firma per il Soggetto promotore

....., lì

Firma per il Soggetto ospitante

“Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.”



UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

—
Dipartimento
di Scienze
della Vita
e dell'Ambiente
DISVA

Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente dell'Umbria
PEC: protocollo@cert.arpa.umbria.it

Oggetto: *Recupero imposta di bollo per regolarizzazione convenzione di tirocinio tra Dip. Scienze della Vita e dell'Ambiente e Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente dell'Umbria*

—
A seguito della sottoscrizione digitale in data 13/09/2024 della convenzione citata in oggetto e di quanto previsto dall'art 11 della stessa circa l'assolvimento dell'imposta di bollo, il sottoscritto Prof. Francesco Regoli, in qualità di Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università Politecnica delle Marche, con la presente richiede il versamento della quota di € 16,00 di competenza di codesta struttura al fine di regolarizzare l'imposta dovuta per l'intera quota di € 32,00 all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ancona

La suddetta quota dovrà essere corrisposta tramite giro fondi Banca d'Italia sul conto di Tesoreria n. 0037301 intestato all'Università Politecnica delle Marche.

Cordiali saluti

Ancona, data come da segnatura

Il Direttore del DiSVA
Prof. Francesco Regoli
“Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.”